

ACCORDO

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, (d'ora in poi, "ABI")

e

Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, con sede in Roma, Largo Chigi 19, (d'ora in poi, insieme ad ABI, le "Parti").

PREMESSO CHE:

- l'art. 2-bis comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, (d'ora in poi "Collegato Fiscale"), dispone che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (d'ora in poi "Mille Proroghe");
- l'art. 48, comma 1, lett. g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 del pagamento delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati da banche e intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
- l'art. 14, comma 6, del Mille Proroghe, ha prorogato il termine di sospensione dei predetti pagamenti dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 "limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta";
- l'art. 2-bis, comma 21, del Collegato Fiscale, ha modificato il suddetto art. 14, comma 6, prorogando il termine di sospensione dei predetti finanziamenti dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Inoltre, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione (6 dicembre 2017), il termine di sospensione dei pagamenti anzidetto è esteso al 31 dicembre 2020;

- l'art. 2-bis comma 22, del Collegato Fiscale, dispone peraltro che nei casi previsti dal predetto art. 14, comma 6, i soggetti finanziati possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. E' peraltro previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, le banche e gli intermediari finanziari informino i soggetti finanziati, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018 nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6, ovvero fino al 31 dicembre 2020 nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il soggetto finanziato, le rate in scadenza entro la predetta data;
- il 26 ottobre 2015, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, che riporta una serie di impegni e modalità di intervento a tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
- in attuazione del predetto Protocollo di intesa, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nell'agosto 2016, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 388, pubblicata in G.U. n. 201 del 29 agosto 2016, che all'art. 7 ha previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati, il diritto di richiedere alle banche e intermediari finanziari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La stessa ordinanza, tra l'altro, prevede che le banche e gli intermediari finanziari diano comunicazione dei tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto nell'Accordo del 18 dicembre 2009 sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017 ha nominato l'On. Paola De Micheli, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 In attuazione dell'art. 2-bis, comma 22, del Collegato Fiscale, il presente Accordo definisce le modalità che banche e intermediari finanziari (d'ora in poi "banche") seguono per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti a rimborso rateale, dei quali è stato sospeso il pagamento, dell'intera rata o della sola quota capitale, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Mille Proroghe e del menzionato art. 2-bis.

2 Modalità e condizioni per la ridefinizione dei piani di ammortamento

- 2.1 La durata del finanziamento è allungata per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione.
- 2.2 L'ammortamento riprende dal 1 gennaio 2019 ovvero dal 1 gennaio 2021 nelle ipotesi previste dall'art. 14, comma 6, del Mille Proroghe e dall'art. 2-bis, comma 22, del Collegato Fiscale, con maturazione delle rate secondo la frequenza prevista dal contratto di finanziamento. Resta fermo che la banca non può chiedere al debitore il pagamento, in un'unica soluzione, delle rate sospese alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento.
- 2.3 La misura del tasso di interesse sulla base del quale è ridefinito il piano di rimborso del finanziamento sospeso è determinata sulla base di quanto previsto contrattualmente.
- 2.4 In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento Tecnico relativo all'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale.
- Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono ripartiti (senza l'applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo, il cui rimborso è previsto (i) in coincidenza con quello delle rate di ammortamento del finanziamento e (ii) per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del finanziamento se questa è inferiore a 1 anno.
- 2.5 In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non sono dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione oltre a quelli già corrisposti in tale periodo, secondo il piano di ammortamento originario.
- 2.6 La ridefinizione del piano di ammortamento dei finanziamenti sospesi non comporta alcun onere a titolo di commissione a carico dei soggetti finanziati.
- 2.7 Il soggetto finanziato ha la possibilità di rinunciare alla ridefinizione del piano di ammortamento prevista dal presente Accordo e pagare in un'unica soluzione le rate sospese, previa specifica comunicazione alla banca effettuata secondo le modalità indicate da quest'ultima.
- 2.8 Il soggetto finanziato ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione previa specifica comunicazione alla banca e di riprendere il pagamento delle rate secondo quanto previsto dal contratto. Resta fermo quanto previsto dal presente Accordo in merito alla ridefinizione del piano di ammortamento in relazione alle rate sospese fino alla data di rinuncia alla sospensione.
- 2.9 Le banche possono sempre offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

3 Obblighi di informazione

- 3.1 Le banche informano la clientela sulle modalità adottate per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi, mediante avviso esposto nelle filiali e/o dandone comunicazione sul proprio sito internet.
- 3.2 Le banche forniscono ai soggetti finanziati la necessaria assistenza e informazione in relazione all'applicazione dei criteri di rideterminazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi.

4. Impegni delle Parti

- 4.1 Le Parti promuovono la conoscenza dell'Accordo. In particolare, l'ABI rende noto il presente Accordo alle proprie Associate attraverso lettere circolari e ne promuove l'adozione, pubblicizzando l'iniziativa anche attraverso il proprio sito internet (www.abi.it).

Roma, 27 marzo 2018

Direttore Generale
Associazione Bancaria Italiana



Commissario straordinario del Governo
per la Ricostruzione Sisma 2016

